



Regione Lombardia



Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà sociale

Il Dirigente

Data: 23/01/04

Protocollo: GI. 2004. 000/360

Al Sig. Presidente
dell' Opera Pia Mons. Pietro Milani
e Ing. Paolo Milani
Via Roma 83
26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

e, p.c. Al Sindaco del Comune
26823 CASTIGLIONE D'ADDA(LO)

Al Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale
P.zza Ospedale 10
26900 LODI

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: D.G.R. N. VII/15907 del 30.12.2003

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "Opera Pia Mons. Pietro Milani e Ing. Paolo Milani" con sede legale in Comune di Castiglione D'Adda (LO) in fondazione senza scopo di lucro". Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione della legge riforma delle II.PP.A.B.

Con la deliberazione menzionata in oggetto, è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "Opera Pia Mons. Pietro Milani e Ing. Paolo Milani" con sede legale in Comune di Castiglione d'Adda(LO) in fondazione senza scopo di lucro con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 serie ordinaria del 19.01.2004.

Si comunica inoltre che la scrivente Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001 n. 2 avente per oggetto "Regolamento di Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche" istituito in ottemperanza al D.P.R. 361/2000

Si rende necessario anche per perfezionare il registro regionale di cui sopra, acquisire i mod. R. e int. P che l'ente vorrà recapitare alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Si provvede ad inviare 1 copia autentica del predetto atto a mezzo raccomandata a.r. all'Istituzione interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Contemporaneamente si partecipa detto provvedimento agli ulteriori Enti in indirizzo, cui la presente è inviata, con preghiera di volerne prendere atto ad ogni conseguente effetto, per quanto di rispettiva competenza.

.I.

Si coglie altresì l'occasione per rammentare all'Istituzione interessata la necessità di portare a conoscenza del personale, con la massima tempestività, le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, circa la possibilità per il personale già in servizio di optare, pena decadenza, entro 90 gg. dalla predetta data di pubblicazione, per il mantenimento del regime previdenziale in atto previsto per i dipendenti degli EE.LL., in alternativa all'iscrizione all'I.N.P.S.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Caterina Perazzo

Il funzionario istruttore
Sergio Rocca— tel. 02.6765.5623

All.: n. 1

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 30 DIC 2003
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato



REGISTRO REGIONALE
PERSONE GIURIDICHE
N° ORDINE 1814
DATA 31 DIC 2003

DELIBERAZIONE N° VII / 15907 Seduta del 30 DIC. 2003

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	ALBERTO GUGLIELMO
GIAN CARLO ABELLI	CARLO LIO
ETTORE ALBERTONI	ALESSANDRO MONETA
MAURIZIO BERNARDO	FRANCO NICOLI CRISTIANI
CARLO BORSANI	DOMENICO PISANI
ROMANO COLOZZI	GIORGIO POZZI
MASSIMO CORSARO	MARIO SCOTTI
GUIDO DELLA FRERA	MASSIMO ZANELLO

Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario **Maurizio Sala**

Su proposta dell'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Oggetto

Trasformazione dell'I.P.A.B. "Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani" con sede legale nel Comune di Castiglione d'Adda (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata "Fondazione MILANI Onlus".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

Il Dirigente

Avv. Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Dr. Umberto Fazzone

L'atto si compone di 22 pagine
di cui 18 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma delle discipline delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 23 dicembre 2002 n. 11699 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 26.11.2003 prot. n. 768, (ns. prot. n. G1.2003.0020520 del 26.11.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani" in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 23.10.2003 prot. n. 685, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al Comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 44 del 21.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 44 del 21.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del Comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.11.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che con la trasformazione di cui trattasi la fondazione ONLUS intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 43 del 21.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 03.06.2003 dal Dott. Agronomo Michele Angelo Alessandro Forni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano - Province di Milano e Lodi al n. 662 ed asseverata in data 21.07.2003 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Codogno e nella perizia estimativa redatta in data 04.09.2003 dal Geom. Angelo Riboni iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lodi al n. 140 ed asseverata presso il Tribunale di Lodi, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 43 del 21.10.2003;
- l'ente dichiara di non essere proprietario di alcun bene di interesse storico-artistico;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;





A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge


DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani" avente sede legale nel Comune di Castiglione d'Adda (LO);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 31 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 44 del 21.10.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "Fondazione MILANI Onlus" come previsto dall'articolo 3 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "Fondazione MILANI Onlus" con sede in Castiglione d'Adda (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la "Fondazione MILANI Onlus", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala




Allegato alla deliberazione
n. 15907 del 30 DIC. 2003

Fondazione MILANI Onlus

CASTIGLIONE D'ADDA (LODI)

STATUTO



IL SEGRETARIO
(Siviglia Rag. Maria)
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
Mario Fazzini
[Handwritten signature]

INDICE

Preambolo storico	pag. 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Origine	pag. 2
Art. 2 – Natura giuridica e durata	pag. 2
Art. 3 – Denominazione e sede	pag. 2
Art. 4 – Scopo	pag. 3
Art. 5 – Natura e principi	pag. 3
Art. 6 – Funzionamento dei servizi	pag. 4
Art. 7 – Patrimonio	pag. 4
Art. 8 – Mezzi finanziari	pag. 4
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
Art. 9 – Organi	pag. 5
CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Art. 10 – Composizione e nomina	pag. 5
Art. 11 – Durata	pag. 6
Art. 12 – Decadenza	pag. 6
Art. 13 – Funzioni	pag. 7
Art. 14 – Sedute e verbali	pag. 7
CAPO II DEL PRESIDENTE	
Art. 15 – Nomina e funzioni	pag. 8
Art. 16 – Sostituzione	pag. 9
Art. 17 – Revoca del Presidente o del Vice Presidente	pag. 9
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 18 – Ineleggibilità ed incompatibilità	pag. 10
Art. 19 – Anzianità degli amministratori	pag. 10
Art. 20 – Gratuità del mandato	pag. 10
CAPO IV DEL REVISORE DEI CONTI	
Art. 21 – Nomina e durata in carica	pag. 10

IL PRESIDENTE
Maria Fattini
Mario Fattini



IL SEGRETARIO
Spiglitia Fagg. Maria
Spiglitia Fagg. Maria



TITOLO III
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Attribuzioni del Segretario	pag. 11
Art. 23 – Personale	pag. 11
Art. 24 – Gestione contabile	pag. 12
Art. 25 – Servizio di tesoreria	pag. 12
Art. 26 – Estinzione	pag. 13

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 – Rinvio generale	pag. 13
Art. 28 – Regolamenti	pag. 13
Art. 29 – Primo Consiglio di amministrazione	pag. 14
Art. 30 – Funzioni di Segretario	pag. 14
Art. 31 – Successione nei rapporti giuridici	pag. 14

IL SEGRETARIO
Siviglia Rag. Maria
Maria Siviglia



IL PRESIDENTE
Mario Fortini
Mario Fortini



PREAMBOLO STORICO

L'Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani con sede in Castiglione d'Adda, trae origine da atti di beneficenza disposti:

- a) dall'ing. Giacomo Silvani, con testamento olografo 20 novembre 1913, pubblicato per atto del Notaio Italo Ferrari in data 18 marzo 1918, per un lascito in contanti di £. 12.000;
- b) dal sig. Carlo Milani, con testamento olografo 15 agosto 1907, pubblicato per atto del Notaio dott. Pergami in data 3 dicembre 1920, per un lascito in contanti di £. 50.000;
- c) dal sacerdote Francesco Bonvini, erede di Mons. Pietro Milani ed in memoria del medesimo Prelato, con testamento olografo 2 giugno 1930, pubblicato per atto del Notaio Stabilini in data 18 novembre 1930, per un lascito consistente in una casa in Castiglione d'Adda, del valore di stima di £. 70.000.

Il Pio Istituto è stato eretto in ente morale con Regio Decreto 5 giugno 1933, disponendo di un patrimonio di dotazione dell'ammontare complessivo di circa £. 192.000.

Col medesimo atto fu approvato lo Statuto.

A partire dal 1983 la denominazione della Opera Pia fu semplificata correntemente in "Istituto per Anziani Milani".

Una parziale modifica dello Statuto (limitata alle autorità designanti i membri del Consiglio di amministrazione) fu adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/1986, approvata con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 148 del 30 aprile 1986.


In vista del superamento delle II.PP.A.B delineata dall'articolo 10 della legge 18 novembre 2000, n. 328, il Consiglio di Amministrazione si è orientato per la depubblicizzazione dell'Ente, come consentito dalla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.

IL SEGRETARIO
(Siviglia Rag. Maria)
Paola Fugle



IL PRESIDENTE

Mario Farzini
Mario Farzini



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Origine

1. L'Ente trae la sua origine dagli atti di liberalità menzionati nel preambolo storico ed è disciplinato dal presente Statuto.

Articolo 2 Natura giuridica e durata

1. Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia, i cui estremi sono riportati in appendice, l'Ente è ricondotto al regime giuridico di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, assumendo natura di fondazione disciplinata dal codice civile.

2. L'Ente ha durata illimitata.

Articolo 3 Denominazione e sede

1. Con il presente Statuto, l'Ente assume la denominazione di Fondazione MILANI Onlus.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).
3. L'Ente ha sede in Castiglione d'Adda.

IL PRESIDENTE

Mario Fazzini


Mario Fazzini



IL SEGRETARIO

Castiglione d'Adda, MI

Roberto...




Articolo 4

Scopo

1. L'Ente ha lo scopo di assistere, mediante servizi (residenziali e non) all'uopo destinati, persone anziane non autosufficienti anche di grado lieve, prioritariamente originarie del Comune di Castiglione d'Adda.
2. L'Ente persegue soltanto finalità di solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.
3. L'Ente, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolino i rapporti, oltre a promuovere ovvero partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi fini analoghi.
4. L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

IL PRESIDENTE

Mario Farzini



Articolo 5

Natura e principi

1. L'Ente conferma la sua ispirazione cristiana, nella consapevolezza di svolgere una funzione sociale importante per il territorio di pertinenza.
2. La sua attività è informata ai principi del perseguimento del bene comune, della dignità della persona umana, della solidarietà e della sussidiarietà propri della dottrina sociale della Chiesa cattolica.
3. L'ente garantisce l'accoglienza della persona anziana senza discriminazioni, nel rispetto della sua individualità, secondo i principi "di solidarietà", "di giustizia sociale" e "di salute".

IL SEGRETARIO

Swiglia Rag. Maria




Articolo 6 Funzionamento dei servizi

1. I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, nel Regolamento di gestione, le modalità di funzionamento dei servizi e delle attività.

Articolo 7 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dalle perizie asseverate e dall'inventario redatto in data 07/10/2003, approvati dal Consiglio di amministrazione dell'IPAB trasformata con deliberazione n. 43 del 21/10/2003 nonché dalle successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con
 - acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di accrescimento patrimoniale;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' dovere degli amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

IL PRESIDENTE

Mario Faschini
Meno Faschini

Articolo 8 Mezzi finanziari

1. Tutte le risorse dell'Ente sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.



IL SEGRETARIO

Syngia Ra& Maria
Oscar...

2. I mezzi con cui l'Ente persegue i suoi fini provengono:

- a) dall'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e dalle relative rendite;
- b) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati
- c) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
- d) da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 9 Organi

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Revisore dei conti.

IL PRESIDENTE
 Mario Pizzini
Mario Pizzini

CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Articolo 10 Composizione e nomina

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da cinque membri nominati :

- a) uno, dagli eredi del Benefattore Carlo Milani e, in seguito, dai discendenti dell'ing. Paolo Milani (cessati questi o, nell'ipotesi di rinuncia al diritto, dall'Ordinario della Diocesi di Lodi)
- b) uno, dall'Ordinario della Diocesi di Lodi
- c) uno, dal Parroco di Castiglione d'Adda
- d) due, dal Comune di Castiglione d'Adda, designando preferibilmente persone attive nel mondo del volontariato.

IL SEGRETARIO
 Saviglia Rag. Maria
Saviglia Rag. Maria



Articolo 11 Durata


1. Il Consiglio dura in carica quattro anni decorrenti dall'insediamento ed i suoi componenti elettivi possono essere confermati senza interruzione.
2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, a chi ebbe a compiere la nomina.
3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.
4. La cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio.
5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine dei membri elettivi; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data di spirato quadriennio e la prima adunanza d'insediamento è presieduta dal componente anziano.

IL PRESIDENTE

Mario Pizzini
Mario Pizzini

Articolo 12 Decadenza

1. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute ordinarie, decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di venti giorni dalla data della formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato, secondo le specifiche modalità previste nel regolamento.



IL SEGRETARIO

Swiglia Reg. Maria
Swiglia Reg. Maria




Articolo 13 Funzioni

1. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.
2. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal regolamento, ad uno o più Consiglieri, speciali incarichi relativi a determinati settori di attività.
3. Il Consiglio, inoltre, può delegare le materie di ordinaria amministrazione al Presidente ovvero al Segretario.
4. Il Consiglio, infine, può nominare, per la durata del mandato, un Direttore, al quale conferire parte delle proprie competenze.

IL PRESIDENTE

Mario Faffini
Mario Faffini



Articolo 14 Sedute e verbali

1. Le sedute sono ordinarie e straordinarie: le prime seguiranno almeno una volta ogni tre mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni.
2. Gli avvisi scritti di convocazione, recanti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere recapitati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattr'ore.
3. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
4. Per modificare lo Statuto è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti.

IL SEGRETARIO

Siviglia Rde Maria
Siviglia Rde Maria




5. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
6. Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
7. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate nel regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna del Consesso.
8. I verbali delle sedute devono essere firmati da chi ha presieduto la riunione e da chi ne ha svolto le funzioni di Segretario.

IL PRESIDENTE
Mario Razzini
Mario Razzini

CAPO II DEL PRESIDENTE

Articolo 15 Nomina e funzioni



1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Ente e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta e subito dopo l'insediamento.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività, ed adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica consiliare nella prima seduta utile.


IL SEGRETARIO
Giuglia (Cag. Maria)



Articolo 16 Sostituzione

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente, e subito dopo di lui.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere Anziano.

IL PRESIDENTE
Mario Fazzini
Mario Fazzini



Articolo 17 Revoca del Presidente o del Vice Presidente

1. Il Presidente può essere revocato su proposta scritta di almeno tre Consiglieri, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; il Consiglio deve essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della proposta ed è presieduto dal Vice Presidente.
2. Nella stessa seduta il Consiglio, dopo aver deliberato la revoca del Presidente, deve nominare un nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 15, comma 1.
3. Anche il Vice Presidente può essere revocato con modalità analoghe a quelle previste per la revoca del Presidente.

IL SEGRETARIO
(Siviglia Rag. Maria)
Siviglia Rag. Maria



CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli amministratori, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente ed in particolare quelle dettate per gli amministratori delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 19
Anzianità degli amministratori

1. Per anzianità si intende l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio; a parità di anzianità, prevale l'età.

Articolo 20
Gratuità del mandato


1. Gli amministratori non possono percepire alcunchè a carico del bilancio dell'Ente; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento del mandato.

CAPO IV
DEL REVISORE DEI CONTI

Articolo 21
Nomina e durata in carica

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di amministrazione; dura in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di amministrazione stesso ed è rieleggibile per una sola volta.

IL PRESIDENTE
Mario Farzini
Mario Farzini



IL SEGRETARIO
(Swiglia Reg. Maria)
Swiglia Reg. Maria




2. Il Revisore garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione da allegare al bilancio d'esercizio.

3. Gli altri requisiti, in aggiunta all'iscrizione al Registro dei Revisori contabili, le modalità di nomina, l'eventuale compenso e la disciplina del funzionamento del Revisore sono stabiliti nel regolamento amministrativo.

IL PRESIDENTE
Mario Fogliani
Mario Fogliani

TITOLO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE



Articolo 22 Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario svolge le funzioni determinate, in via generale ovvero in singoli atti, dal Consiglio di amministrazione, del quale esegue le deliberazioni.

2. Partecipa alle sedute del Consiglio, assicurandone - anche avvalendosi di personale di sua fiducia - la verbalizzazione.

3. Condivide con gli amministratori le responsabilità per gli atti cui abbia partecipato ed è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

IL SEGRETARIO
Wigilia Rag. Maria
Wigilia Rag. Maria

Articolo 23 Personale

1. L'Ente si avvale di personale dipendente, i cui diritti, doveri, attribuzioni e sanzioni sono stabiliti nel contratto collettivo applicato nonché, eventualmente, in apposito regolamento.



Articolo 24 Gestione contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. L'Ente approva, entro il mese di dicembre, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati secondo i principi contabili riguardanti le Onlus.
4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate nel precedente articolo 4, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.
5. E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita dell'Ente, a meno che la stessa non sia imposta per legge.


IL PRESIDENTE
Mario Pizzini
Mario Pizzini

Articolo 25 Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria e cassa è affidato ad un Istituto di credito, previa regolazione con un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.
2. I mandati di pagamento non costituiscono un titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario ovvero dei rispettivi vicari.



IL SEGRETARIO
Siviglia Rog. Maria
Siviglia Rog. Maria



Articolo 26 Estinzione

1. In caso di sua estinzione per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, di ispirazione religiosa cattolica, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, di ispirazione religiosa cattolica, che svolga, nell'ambito del comune di Castiglione d'Adda o, almeno, nel circondario, attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente statuto.

IL PRESIDENTE
Mario Faffini
Mario Faffini

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 Rinvio generale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del libro I del codice civile e della normativa in materia di Onlus.

Articolo 28 Regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio approva

- a) il regolamento di gestione dei servizi (articolo 6);
- b) il regolamento amministrativo (articoli 12-13-14).

2. Sino all'approvazione dei nuovi, si applicano i regolamenti vigenti presso l'IPAB trasformata, compatibilmente con la natura giuridica privata della Fondazione.



IL SEGRETARIO
Siviglia Ros. Merig
Siviglia Ros. Merig




Articolo 29 Primo Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato entro un mese dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'atto di trasformazione dell'Ente in persona giuridica privata e del presente Statuto e si insedia, se qualche designazione dovesse tardare, anche in forma ridotta, entro i successivi venti giorni.
2. Se il Consiglio non è completo, le funzioni di Presidente sono svolte provvisoriamente dal Consigliere anziano tra quelli già nominati.

IL PRESIDENTE
 Mario Farfani
Mario Farfani

Articolo 30 Funzioni di Segretario

1. La titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Segretaria continua ad esercitare le medesime funzioni anche per il nuovo Ente.



IL SEGRETARIO
 Siviglia Rag. Maria
Siviglia Rag. Maria

Articolo 31 Successione nei rapporti giuridici

1. L'Ente mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con gli incaricati e gli appaltatori ed in generale i rapporti giuridici in corso con l'IPAB trasformata.
2. Il Consiglio di amministrazione dispone le misure necessarie per assicurare la continuità funzionale di tutti i servizi.



Il presente Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 21/10/2003, è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia, in data, n.; il medesimo Decreto lo ha dichiarato operante a decorrere dal


IST. PER ANZIANI MILANI

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Il presente documento, composto da u. 18 fgg. e u. 18 fasciate, è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
(Siviglia Rag. Maria)

Maria Siviglia



IL PRESIDENTE

Mario Farzini

